

Sentita la Consulta, è consentito il consumo immediato, nei locali adiacenti la produzione, dei propri prodotti ai sensi dell'art. 2 della Legge regionale n. 8/2009: "È consentita la vendita, da parte delle imprese artigiane, degli alimenti di propria produzione per il consumo immediato nei locali adiacenti a quelli di produzione, ivi compresi gli spazi esterni al locale ove si svolge l'attività artigianale, tramite l'utilizzo degli arredi dell'azienda e di stoviglie e posate a perdere, ma senza servizio e assistenza di somministrazione".

Si rimanda a quanto già chiarito dalla Consulta tecnica per l'artigianato, relativamente ad un analogo quesito, nel corso della seduta del 15 novembre 2016: le condizioni che devono sussistere affinché possa essere esercitata, da parte delle imprese artigiane, l'attività di vendita degli alimenti di propria produzione per il consumo immediato stanno nell'utilizzo di arredi non abbinabili e nell'assenza di servizio assistito di somministrazione.

Si ritiene utile chiarire il concetto di non abbinabilità degli arredi: la collocazione degli arredi all'interno dell'ambito spaziale deve essere non abbinata (solo in tal senso i clienti potrebbero abbinarli spostandoli) nel senso che l'utilizzo congiunto della seduta e del piano d'appoggio non deve risultare normalmente possibile (ad esempio, per le diverse altezze dei medesimi) in modo che sia consentito ai fruitori il consumo degli alimenti e delle bevande da seduti (ma non al tavolo) ovvero appoggiando i prodotti su un piano (ma senza poterlo utilizzare da seduti). Questo secondo il parere MISE n. 75893 dell'8 maggio 2013.